



SENT. 402/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott. Rita LORETO Presidente relatore

Dott. Domenico GUZZI Consigliere

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

Dott.ssa Erika GUERRI Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sull'appello iscritto al n. **59020** del registro di segreteria

*promosso da*

**-PROCURA REGIONALE** presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia della Corte dei conti, in persona del Procuratore regionale;

*nei confronti di*

**LA GIOIA VINCENZO** (C.F. LGAVCN54P18L049X), nato a Taranto il 18/09/1954, rappresentato e difeso dall'Avv. Piero G. Relleva (C.F. RLLPGS48C16A217R) e dall'Avv. Gianluca Prete (C.F. PRTGLC76E11L049M) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Taranto, Via Ciro Giovinazzi n. 30, (PEC: "avv.prete@pec.releva-prete.it");

*avverso*

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia n. 476/2021, depositata il 28/05/2021 e non notificata

**VISTO** l'atto di appello.

**VISTI** tutti gli altri atti e documenti di causa.

**UDITI**, nell'udienza del 15 settembre 2022, con l'assistenza del segretario, Dott.ssa Alessandra Carcani, il relatore, Pres. Rita Loreto, il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Arturo Iadecola e l'Avv. Piero Giuseppe Rella, in rappresentanza dell'appellato.

#### **FATTO**

Con sentenza n. 476/2021, depositata il 28/05/2021 e non notificata, la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia rigettava la domanda proposta nei confronti dell'Arch. Vincenzo LA GIOIA, cui era stata contestata la responsabilità amministrativa, a titolo di colpa grave, per aver omesso, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Edilizia Privata del Comune di Taranto, di procedere annualmente all'adeguamento automatico del contributo relativo al costo di costruzione, in tal modo determinando minori entrate, a titolo di contributo di costruzione, per l'importo complessivo di € 163.074,28 relativo al periodo dal 27 giugno 2011 al 31 dicembre 2012.

Il giudice di primo grado, dopo aver richiamato i recenti orientamenti della Sezione pugliese, conformi al *revirement* giurisprudenziale di cui alle sentenze della Sezione seconda di appello n. 215/2020 e n. 80/2021, perveniva alla conclusione che il prospettato danno difettesse

di certezza ed attualità, anche alla luce del principio di diritto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 12/2018, che riconosce l'esperibilità dell'azione di recupero da parte del Comune nei confronti dei beneficiari dei titoli abilitativi rilasciati senza l'applicazione dell'adeguamento del costo di costruzione, nell'ordinario termine decennale di prescrizione.

E ciò in quanto, per le pratiche edilizie cui si riferiva la domanda della Procura regionale (collocabili nel segmento temporale giugno 2011 – dicembre 2012), non era ancora spirato, per l'Amministrazione comunale, il termine decennale di prescrizione per intraprendere, nei confronti dei beneficiari dei permessi di costruire, iniziative di recupero della differenza tra il costo di costruzione applicato all'epoca del rilascio del permesso e quello successivamente rideterminato.

Per tale ragione, il primo giudice perveniva alla conclusione secondo cui, all'epoca della celebrazione del giudizio, non si era ancora concretizzata la lesione al patrimonio dell'ente, con conseguente non attualità della pretesa.

Avverso tale sentenza, in data 15/06/2021, la Procura regionale proponeva appello, articolando un unico motivo di gravame («*Error in iudicando. Errato accertamento di mancanza di attualità del danno*»).

Ad opinione dell'appellante, la soluzione interpretativa seguita dal primo giudice e contrastante con quella reiteratamente seguita in vicende sovrapponibili decise anche successivamente alla sentenza del Consiglio di Stato, in Ad. Plen., n.12/2018, trascurava di considerare che per la configurabilità del danno, corrispondente al

minor introito per il Comune, non assumeva alcuna rilevanza la possibilità per l'Amministrazione di intraprendere future iniziative recuperatorie. A fronte dell'annualità del dovere del Comune di adeguare il costo di costruzione, la condotta omissiva dannosa, consistente nel non aver posto in essere l'attività di adeguamento di competenza, si consumava annualmente. D'altra parte, il danno da mancata entrata era strutturalmente diverso dal danno da mancata fruttuosa attivazione dei rimedi disponibili per far fronte alla mancata entrata, la cui responsabilità potrebbe anche essere imputata, per competenza, a soggetti diversi.

Sempre secondo la prospettazione dell'appellante, l'azione di recupero della ulteriore somma dovuta al Comune costituirebbe una condotta successiva alla causazione del danno che non può rappresentare elemento di valutazione dell'esistenza del titolo soggettivo in generale, e della colpa grave in particolare, riferita ad una condotta diversa e precedente. Il danno in esame, ad avviso dell'appellante, si concretizza nel momento in cui non si verifica l'entrata in bilancio, non assumendo alcun rilievo la circostanza che al diritto di credito vantato dall'Amministrazione comunale possa sostituirsi il diverso diritto al recupero dello stesso credito.

Chiedeva, conseguentemente, l'integrale riforma della sentenza.

In data 5/09/2022, si costituiva l'appellato deducendo l'infondatezza del gravame, alla luce dei principi affermati dalle SS.RR. di questa Corte con la sentenza 27/2021. Tenuto conto che l'appello della Procura regionale era stato notificato antecedentemente alla pronuncia

delle Sezioni riunite auspicava, pertanto, l'applicazione dei principi ivi illustrati, con il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese.

All'udienza del 15/09/2022, il Pubblico ministero, pur dando atto dei principi nomofilattici di cui alla citata sentenza delle SS.RR. n. 27/2021, auspicava tuttavia la possibilità di una diversa considerazione della vicenda, dal momento che la già richiamata pronuncia introduce, a suo avviso, un elemento di valutazione ultroneo rispetto alla fattispecie di responsabilità, costituito dalla possibilità di recupero del danno. In subordine, chiedeva quanto meno la condanna agli interessi, trattandosi di elementi accessori del credito, i quali maturano di giorno in giorno.

In replica, l'Avv. Rellava puntualizzava che l'arch. LA GIOIA aveva diffidato l'Amministrazione a mettersi in regola con l'adeguamento del costo di costruzione.

Considerato in

### **DIRITTO**

L'azione di responsabilità per cui v'è causa trae origine dal mancato aggiornamento, per il segmento temporale giugno 2011 – dicembre 2012, del costo di costruzione dei nuovi edifici, condotta omissiva che, ad opinione della Procura regionale, ha generato l'incameramento di contributi per il rilascio del permesso di costruire (parametrati anche su quel costo) in misura inferiore al dovuto.

La questione è stata già più volte decisa da questa Sezione di appello (cfr., per tutte, Sez. II, n. 322/2022).

Ai fini della decisione assume rilievo condizionante la sentenza delle SS.RR. n. 27/2021/QM del 29/12/2021 ed il vincolo attenuato della pronuncia nomofilattica.

La Procura generale presso la Corte dei conti, rilevata la sussistenza di indirizzi interpretativi e applicativi difformi ed al fine di sterilizzare il rischio di ulteriori e profonde difformità di trattamento tra coloro che, in passato, erano stati condannati e quelli che, viceversa, erano stati assolti in sede di gravame, ha devoluto alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 114, co. 3, c.g.c., la questione di diritto relativa all'interpretazione dell'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia di edilizia) e alla corretta individuazione sia dei requisiti della certezza e attualità del danno - che determinano le condizioni dell'azione risarcitoria da parte della Procura erariale - sia del "fatto dannoso" di cui all'art. 1, co. 2, della l. n. 20/1994, riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione.

Il giudice della nomofilachia, all'esito di un'articolata ed approfondita ricostruzione del contesto di riferimento, è pervenuto all'enunciazione del seguente principio di diritto: *«In caso di omesso aggiornamento del costo di costruzione di cui all'art. 16, co. 9, del d.P.R. n. 380/2001, il danno erariale da mancata entrata, nei termini di cui in motivazione, si realizza al momento in cui viene a scadenza il termine decennale del diritto alla riscossione del contributo da parte dell'ente locale ovvero, anche anteriormente, quando sia accertata l'inesigibilità del credito o l'impossibilità di riscossione».*

La soluzione interpretativa accolta dalle SS.RR. è destinata a

generare, ai sensi dell'art. 117 c.g.c., un'efficacia vincolante: in assenza, infatti, di robuste ragioni per sottoporre nuovamente la questione alle Sezioni riunite, l'enunciato principio di diritto è destinato a condizionare l'esito della valutazione del merito della vertenza.

In definitiva, deve ritenersi che il prospettato danno sia, allo stato, sprovvisto dell'indispensabile requisito dell'attualità.

Inoltre, l'appellato non può nemmeno essere chiamato a rispondere degli interessi legali sulla somma contestata, come richiesto in subordine dalla Procura generale, stante la non definitività della predetta somma e, quindi, la conseguente non definitività degli eventuali interessi, atteso, peraltro, che il termine decennale di prescrizione non era giunto a scadenza al momento dell'introduzione dell'azione (cfr. Sez. II app. n. 242/2022).

L'assenza di un elemento necessario a configurare la fattispecie della responsabilità amministrativa induce, quindi, a rigettare l'appello.

Per ciò che attiene alla regolazione delle spese processuali, poiché la decisione delle Sezioni riunite integra un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., può esserne disposta la compensazione tra le parti.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 settembre 2022.

IL PRESIDENTE estensore

SENT. 402/2022

Rita Loreto

Firmato digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 3 OTTOBRE 2022

P. IL DIRIGENTE

(dott.ssa Luciana Troccoli)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo  
dott.ssa Alessandra Carcani